

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sicurezza  
Alimentare e di veterinaria (USAV)  
Schwarzenburgstrasse 155  
Casella postale  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato word  
e PDF a [vernehmlassungen@blv.admin.ch](mailto:vernehmlassungen@blv.admin.ch)*

### Consultazione relativa alla modifica di ordinanze nel settore veterinario

Gentili signore, egregi signori,

con scritto del 24 ottobre 2016 il Dipartimento federale dell'interno ci ha sottoposto per avviso le modifiche riguardanti due Ordinanze del Consiglio federale (OFE e OPAn), un'Ordinanza del Dipartimento federale degli interni (OPFAn) e due Ordinanze dell'Ufficio della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV (OPAnMac e Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Vi ringraziamo per averci associato alla consultazione.

Tutte le modifiche dell'OFE e in parte le modifiche dell'OPAn (artt. 22, 69a, 76a), a cui proponiamo di aggiungere alcune revisioni anche dell'Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc), sono state previste per lottare contro il commercio e l'importazione illegale di cani, o in generale per implementare la qualità dei dati registrati nella banca dati sui cani. Sono inoltre precisati i ruoli dei detentori di cani, dei veterinari e delle autorità.

Concordiamo con le modifiche proposte, che vertono ad agevolare i compiti delle autorità di controllo nel settore delle importazioni, e più specificamente per quanto riguarda gli animali da compagnia. In questo modo si dovrebbe poter lottare in maniera più incisiva contro le importazioni e il commercio di cani, diminuendo così il rischio di introdurre la rabbia, malattia mortale pure per l'essere umano, in Svizzera.

Nella presa di posizione chiediamo di apportare alcune correzioni per migliorare la qualità dei dati registrati nella banca dati sui cani e rendere più facile il compito dell'autorità cantonale. Domandiamo pure di assegnare i compiti di cui agli artt. 17d e 17e OFE al gestore della banca dati sui cani e non ai Cantoni come proposto nella modifica in consultazione. Appare evidente che debba essere il gestore della banca dati ad assumersi l'onere di ricevere ed in seguito registrare nella banca dati le modifiche riguardanti i dati del detentore e del cane. In caso contrario questa modifica costituirebbe un notevole aggravio (onere lavorativo e finanziario) per il Cantone, se consideriamo che a fine dicembre 2016 erano registrati in Ticino 30'000 cani.

---

Auspichiamo inoltre l'introduzione dell'obbligo di registrare l'avvenuta vaccinazione contro la rabbia che permetterebbe una rapida verifica anche in assenza della documentazione cartacea (prassi già introdotta da alcuni paesi europei) e dell'obbligo di notifica da parte dei veterinari dei casi di importazione illegale.


Non abbiamo particolari osservazioni sulle ulteriori modifiche proposte, che pure migliorano la protezione degli animali, facilitano in parte il compito dell'autorità cantonale e non dovrebbero generare oneri finanziari aggiuntivi per il Cantone.

Vi trasmettiamo in allegato la nostra presa di posizione dettagliata invitandovi a voler considerare le nostre osservazioni.

Vogliate gradire i nostri distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Allegato:

- citato

Copia a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV  
Diritto

## Procedura di consultazione relativa alla modifica di ordinanze nel settore veterinario Consultazione dal 24 ottobre 2016 al 7 febbraio 2017

### Parere di

Nome / azienda / organizzazione / ufficio: Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio: CdS-TI

Indirizzo, luogo: Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona

Persona di contatto: Dr. Tullio Vanzetti

Telefono: 091 814 41 00

E-mail: [dss-uvc@ti.ch](mailto:dss-uvc@ti.ch)

Data: 27.01.2017

### Indicazioni importanti:

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo.
2. Per accedere direttamente alle singole ordinanze, cliccare sul titolo corrispondente riportato nell'indice (tenere premuto contemporaneamente Ctrl e il tasto sinistro del mouse)
3. Utilizzare una nuova riga per ogni articolo dell'ordinanza
4. Inviare i pareri in forma elettronica quale documento **Word**, entro il 7 febbraio 2017, al seguente indirizzo: [vernehmlassungen@blv.admin.ch](mailto:vernehmlassungen@blv.admin.ch)

Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV  
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna  
Tel. +41 58 463 30 33  
[info@usav.admin.ch](mailto:info@usav.admin.ch)  
[www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch)

## Indice

### Procedura di consultazione relativa alla modifica di ordinanze nel settore veterinario

1. [Osservazioni generali sulla procedura di consultazione relativa alla modifica di ordinanze nel settore veterinario](#)
2. [Ordinanza sulla protezione degli animali](#)
3. [Ordinanza sulle epizootie](#)
4. [Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali](#)
5. [Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici](#)
6. [Ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione](#)

<b>1</b>	<b>Osservazioni generali sulla procedura di consultazione relativa alla modifica di ordinanze nel settore veterinario</b>
Traduzione: occorre rivedere in più punti la traduzione in italiano.	

## 2 Ordinanza sulla protezione degli animali

### Osservazioni generali

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
OPAn in generale, art. 2	Salutiamo positivamente l'adattamento del testo dell'ordinanza che introduce finalmente la definizione di "equide" per raggruppare tutti i rappresentanti domestici dell'ordine perissodattili.	
Art. 17, lett e e k <sup>bis</sup>	Salutiamo positivamente l'aggiunta del setto nasale alle parti anatomiche sulle quali è vietato intervenire, come pure della lett. k <sup>bis</sup> per vietare l'utilizzo di dispositivi a scarica elettrica per lo scopo descritto.	
Art. 22, cpv. 3	La modifica come proposta risulta equivoca. Nei casi elencati è l'autorità cantonale o federale che determina se l'animale è stato importato legalmente o meno. Deve essere quindi specificato che il veterinario deve riportare quanto attestato dall'autorità cantonale (pagina 36 e 37 del passaporto per animali da compagnia). In alternativa il compito di registrazione deve essere affidato all'autorità veterinaria cantonale, considerato che si tratta inoltre di un numero limitato di casi.	
Art. 22	TRADUZIONE È necessario rivedere la traduzione del titolo dell'articolo 22.	
Art. 23	Salutiamo con favore l'introduzione di questi divieti. Siamo del parere che occorra specificare che il divieto di detenzione di decapodi fuori dall'acqua comprende anche il mantenere temporaneamente gli animali in vetrine espositive (che sono inoltre spesso refrigerate e con il fondo ricoperto di ghiaccio) all'interno di locali di ristorazione.  Siamo pure del parere che, in occasione di questa revisione, si debba introdurre il divieto di detenzione dei decapodi con le chele bloccate da elastici (o altro materiale). La pratica di bloccare le chele è motivata dal fatto che i decapodi, animali fortemente territoriali, non potrebbero altrimenti essere tenuti in spazi ristretti pena l'aumento delle lesioni dovute alle lotte tra individui. Riteniamo che questa pratica sia palesemente in contrasto con l'art. 3 OPAn e il divieto andrebbe esplicitato in questa sede. Con l'attuale prassi,	Nuova lettera <i>h. legare le chele ai decapodi impedendo un loro normale utilizzo.</i>

	<p>si permette che un decapode possa essere tenuto in stato di costrizione per più settimane, dapprima presso l'azienda d'importazione, poi presso il destinatario finale (ristorante). In occasione dei controlli effettuati dall'UVC, si è potuto constatare come in certi periodi dell'anno i decapodi restino fino a tre settimane nelle vasche dell'azienda di importazione con le chele legate.</p> <p>Occorre inoltre valutare l'opportunità di inserire il divieto di uccidere i cefalopodi gettandoli nell'acqua bollente senza stordimento, visto che il nuovo art. 178a cpv. 1 lett c) si riferisce ora pure ai cefalopodi.</p>	
Art. 24, lett f	Salutiamo positivamente la proposta di inserire questo tipo di divieto. Segnaliamo che in Ticino è una misura già adottata da anni in base all'art. 3 OPAn.	
Art. 24, lett e	<p>TRADUZIONE</p> <p>Il termine "Federgewinnung" è stato tradotto con "raccogliere le piume", termine inappropriato e fuorviante.</p>	Tradurre "Federgewinnung" con „asportazione delle piume“
Art. 59, cpv. 4 e 5	Salutiamo positivamente le modifiche che rendono il testo più esplicito e ne facilitano l'applicazione.	
Art. 69 e 69a	La qualità di questi dati è insufficiente. Occorre valutare se non sia più opportuno assegnare ad altri il compito di registrare queste informazioni.	
Art. 76 cpv. 6	<p>La modifica fa finalmente chiarezza su questo tema e semplifica i controlli e l'attuazione.</p> <p>TRADUZIONE: approfittando della modifica si dovrebbe trovare un'altra traduzione per il termine "Lautäusserungen". La parola "gridi" non è più utilizzata in italiano moderno e rende qui il testo di difficile lettura</p>	
Art. 76a	<p>Salutiamo molto positivamente l'introduzione di questo articolo. Del resto una proposta in tal senso era già stata formulata dal Gruppo di lavoro sulle importazioni illegali di cani.</p> <p>Occorre però che l'art. 76a comprenda l'obbligo di indicare l'indirizzo completo (nome, cognome, indirizzo) di chi offre gli animali e, se si tratta di animali allevati all'estero, pure la loro provenienza.</p> <p>Il responsabile della piattaforma internet o del media cartaceo dove sono pubblicati gli annunci deve controllare attivamente che i dati indicati da chi offre un animale sono corretti (molte piattaforme richiedono già ora una copia del passaporto).</p>	<p>Modificare come proposto:</p> <p><sup>1</sup>Chi offre cani deve indicare per iscritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Nome, cognome, indirizzo</li> <li>b) Numero di telefono</li> <li>c) Provenienza dell'animale, se all'estero</li> </ul> <p><sup>2</sup>Il responsabile di una piattaforma online o di un media cartaceo o digitale deve controllare la plausibilità dei dati di cui al cpv. 1.</p>
Art. 80 cpv. 4	Occorre precisare che gli animali devono potersi muovere giornalmente fuori dalla gabbia su una superficie minima come da allegato 1 tabella 11 (7m2), e con i medesimi requisiti supplementari.	



Art. 89 lett. f	Salutiamo in generale positivamente le modifiche proposte. Riteniamo però inopportuno l'aver stralciato dalla lista le due specie di varano ( <i>Varanus semiremex</i> e <i>Varanus Michelli</i> ). Si tratta di specie con esigenze particolari, sia per quanto riguarda la struttura richiesta sia per l'alimentazione, che ne possono rendere difficile una corretta detenzione. Appunto per questo motivo, seppur di piccole dimensioni, erano elencate tra le specie con obbligo di autorizzazione.	
Art. 90 cpv. 3	Salutiamo positivamente questa modifica, in particolare per quanto riguarda la tenuta dei decapodi. TRADUZIONE: occorre sostituire il termine "vivai" con "vasche" o "acquari". Il termine "vivaio" in italiano è utilizzato per l'intero impianto destinato all'allevamento di pesci, crostacei e molluschi, e non per la singola vasca come in questo caso.	
Art. 95 cpv. 2	Siamo dell'opinione che occorra definire a quali strutture si riferisce il capoverso 2 e verificare che non vi siano ridondanze o contraddizioni con l'art. 5 dell'Ordinanza USAV sugli animali selvatici (RS 455.110.3). Se il suddetto capoverso si riferisce unicamente ai circhi, sarebbe sensato rimandare all'art. 5 dell'Ordinanza USAV sugli animali selvatici. E, in seguito, modificare in seguito l'art. 5, elencando separatamente i requisiti minimi dei parchi nella sede invernale del circo e durante la tournée. Osserviamo che nel rapporto esplicativo concernente le revisione dell'OPAn si afferma che i parchi nella sede invernale di un circo devono soddisfare i requisiti minimi dell'allegato 2 OPAn quando, in base all'art. 5 dell'Ordinanza USAV sugli animali selvatici, se sono addestrati regolarmente gli animali possono essere tenuti in parchi con dimensioni inferiori del 30%.	Verificare la congruenza l'art. 95 cpv. 2 e l'art. 5 dell'Ordinanza USAV sugli animali selvatici (RS 455.110.3).
Art. 100 cpv. 4	Siamo del parere che le motivazioni esposte nel rapporto esplicativo non siano sufficienti per giustificare il dimezzamento del tempo di attesa.	Mantenere il tempo di attesa di 24 ore.
Art. 101a	Salutiamo favorevolmente l'introduzione di condizioni gestionali minime per questo tipo di tenuta.	
Art. 101b cpv. 3	TRADUZIONE: verificare la correttezza della traduzione.	<i>d. i requisiti e le responsabilità del personale</i>

Art. 103-108	Salutiamo favorevolmente le modifiche proposte. Riteniamo però che occorra assolutamente rivedere queste modifiche strutturando la sezione 2 in almeno tre capitoli: 1. Commercio con animali, 2. Pubblicità con animali e 3. Manifestazioni con animali (senza commercio) per rendere la sezione 2 più leggibile e consultabile. Occorre inoltre definire entro quali limiti si parla di pubblicità, di manifestazioni o di commercio. Osserviamo che pure nel rapporto esplicativo concernente le revisione dell'OPAn si fa molta confusione con i termini definendo una borsa di settore come manifestazione sovraregionale per la quale vige unicamente l'obbligo di notifica, quando le borse di settore sono chiaramente da autorizzare (articolo 106 OPAn).	
Art. 108	Occorre modificare il testo. Con "commercio zoologico" è di norma inteso un negozio con locali definiti per la vendita di animali o di accessori. In questo caso si tratta di "strutture che commerciano animali".	
Art. 111 cpv. 2	Si tratta di una modifica molto positiva. TRADUZIONE: in italiano non è possibile utilizzare il termine parco per definire una gabbia o un terrario.	<i>...strutture per la tenuta di animali da compagnia o selvatici....</i>
Art. 165 cpv. 1 lett. h	TRADUZIONE: occorre rivedere la traduzione per rendere comprensibile il testo.	<i>h. sulle aperture laterali o posteriori, utilizzate per far salire o scendere gli animali, deve essere applicata una griglia.</i>
Art. 177-188	Salutiamo positivamente le modifiche introdotte nel capitolo abbattimento e macellazione di animali, come ad esempio l'obbligo di stordimento per i cefalopodi.	
Art. 178a cpv. 3	TRADUZIONE: rivedere la traduzione. Per inciso pure la versione tedesca è grammaticalmente scorretta (Küken <u>und</u> Föten).	<sup>3</sup> <i>Pulcini e feti....</i>
Art. 178a	Si rimanda all'osservazione dell'art. 23. TRADUZIONE. Controllare la corretta scrittura del termine "cefalopodi"	
Art. 190 cpv. 2	Siamo del parere che la diminuzione della frequenza dei corsi di aggiornamento non sia motivata, specialmente in questi settori dove sono riscontrate molte inadempienze.	Mantenere l'obbligo di un giorno di formazione ogni 3 anni.
Art. 199	Salutiamo favorevolmente questa modifica che evita l'inutile accavallarsi di competenze tra Cantoni e USAV.	
Art. 202 cpv. 1	Si tratta di una modifica necessaria per garantire che i candidati abbiano acquisito delle conoscenze minime. Occorre valutare se sono necessari dei termini transitori.	
Art. 209a	Verificare se occorrono delle modifiche per quanto proposto per gli artt. 103-108.	



Art. 225b	Il termine transitorio è troppo lungo. Proponiamo un termine transitorio massimo di 3 anni. TRADUZIONE: il testo in italiano è incompleto.	
OITEAc	<b>Anche se non è stato tematizzato nell'ambito di questa consultazione, ci permettiamo di fare due proposte di modifica dell'OITEAC.</b> <b>La prima riguarda un possibile obbligo di registrazione da parte del veterinario nella banca dati dei cani della vaccinazione antirabbica. Questo permetterebbe in sede di controllo o di interventi, quando la documentazione cartacea non è disponibile, di verificare lo stato vaccinale del cane.</b> <b>La seconda proposta verte ad introdurre l'obbligo da parte del veterinario di notificare all'autorità cantonale preposta i cani importati illegalmente.</b>	
OITEAc, art. 5	TRADUZIONE: testo grammaticalmente incorretto.	
Allegato 1, Tab 9-3	Si tratta di una tabella molto complicata e di difficile lettura. Siamo dell'avviso che deve essere completamente rivista tenendo conto delle considerazioni seguenti: 1) Non è possibile verificare se e per quanto tempo gli animali sono lasciati liberi di volare giornalmente (in inverno? con brutto tempo? Bastano 30 minuti?). Risulta quindi improponibile suddividere le strutture in tre categorie in base al presunto modo di gestione. 2) Non risulta inoltre comprensibile perché nelle strutture a "stalla con apertura frontale" le dimensioni minime possono essere del 50% inferiori ad una struttura tradizionale con parco interno e parco esterno (sempre accessibile durante il giorno). 3) Occorre definire le razze o gli incroci definiti "piccole" e "grandi". L'utilizzo del diametro dell'anello non è proponibile e da adito a contestazioni in sede di controllo. In molti casi, inoltre gli animali non sono identificati. Occorre poi definire, se sono presenti animali appartenenti a più razze, se si considerano gli animali più grandi per calcolare le dimensioni minime. TRADUZIONE: rivedere la tabella in quanto sono presenti dei refusi.	Proponiamo di distinguere unicamente strutture dove i colombi hanno un parco interno e uno esterno (oppure la stalla con apertura centrale) e strutture dove gli animali volano <u>sempre</u> liberamente durante il giorno e sono rinchiusi unicamente nelle ore notturne.  Inserire l'altezza minima di tutte le strutture, proponiamo 1.8 m in modo che possano anche essere controllate agevolmente in sede di controllo.  Le dimensioni devono essere definite in base ad una lista di razze o di ibridi per la produzione di carne e non dal diametro dell'anello.

<p>Allegato 2, tabella 1</p>	<p>Siamo dell'avviso che anche diminuendo il numero di animali per gruppo la superficie minima deve rimanere invariata. In molte specie di animali selvatici, la superficie minima non deve essere calcolata in base alla dimensione dell'animale (confronti con gli uistiti) bensì in funzione dei comportamenti della specie e dell'utilizzo dello spazio. Nel caso dei tupaidi, si tratta d animali che utilizzano molto, specialmente nelle ore diurne, il terreno (utilizzo orizzontale a terra). Per questo motivo proponiamo di mantenere invariata la superficie minima.</p>	<p>Mantenere le dimensioni minime dei parchi per i tupaidi.</p>
<p>Allegato 2, tabella 2</p>	<p>Per la tenuta di ratiti, siamo del parere che occorra reintrodurre una superficie minima per i ripari. Per quanto riguarda le modifiche nella detenzione delle quaglie, nel testo del requisito 27 non è chiara la differenza tra superficie "calpestabile" e "disponibile". TRADUZIONE: controllare il testo in italiano, vi sono dei refusi nei "requisiti particolari".</p>	<p>Requisito particolare: <i>...il riparo deve avere una superficie minima di...</i></p>
<p>Allegato 2, tabella 5 e 6</p>	<p>Purtroppo il rapporto esplicativo concernente le revisione dell'OPAn non elenca le modifiche apportate alla tabella 5 (rettili) e 6 (anfibi), rendendo difficile reperire le singole modifiche apportate. Ci permettiamo di formulare alcune considerazioni riguardanti le "osservazioni preliminari". Per quanto riguarda i terrari e acqua-terrari per i rettili, visto che le superfici minime sono calcolate in base alle dimensioni effettive degli individui allevati, siamo del parere che occorra reintrodurre un volume minimo per queste strutture, come del resto presente per gli acquari dei pesci ornamentali (tabella 8. Rammentiamo che tale dimensione minima era presente nell'OPAn fino al 2003). Al punto D non è definito il termine "temporaneamente". Si tratta di giorni, settimane, o mesi? Risulta inoltre difficilmente comprensibile perché permettere di derogare alle misure minime anche per la riproduzione e l'allevamento. In quest'ultimo caso le superfici minime sono già estremamente ridotte tenuto conto delle dimensioni dei giovani animali. La specie <i>M boeleni</i> è ancora indicata come soggetta ad autorizzazione.</p>	<p><i>A. Le strutture devono avere un volume minimo di 30 litri.</i></p> <p><i>D. stralciare la deroga per riproduzione e allevamento e definire il termine temporaneamente.</i></p>

### 3 Ordinanza sulle epizootie

#### Osservazioni generali

Salutiamo positivamente le modifiche proposte, che permettono in parte di agevolare i compiti di vigilanza assegnati all'autorità cantonale.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art.16 cpv. 2	Salutiamo positivamente l'età minima di 16 anni per poter registrare un cane a proprio nome.	
Art. 16 cpv. 4	Al fine di agevolare le attività dell'autorità cantonale preposta proponiamo di aggiungere ai dati da rilevare un numero di telefono e un indirizzo e-mail validi.	e. numero di telefono f. indirizzo e-mail, se disponibile
Art. 17 cpv. 3 lett. f	Deve essere chiaro che spetta all'allevatore (per i cani nati in Svizzera) far identificare e registrare alla banca dati sui cani l'animale prima di cederlo a terzi. Questo permette pure di controllare e verificare le attività di allevamento e di commercio con i cani.	f. nome cognome e indirizzo dell'allevatore f <sup>bis</sup> nome cognome e indirizzo del detentore
Art. 17b cpv. 1	Occorre indicare chiaramente che spetta alla persona che ha importato il cane far verificare i dati da un veterinario e in seguito farlo registrare a suo nome. Capita troppo sovente che il cane è importato e venduto a terzi senza essere registrato, con seri problemi riguardo la tracciabilità.	<sup>1</sup> Entro dieci giorni dall'importazione, chi ha importato il cane deve.....
Art. 17b cpv. 2	Riteniamo utile rilevare pure la data di importazione del cane e la data di vaccinazione antirabbica. Inoltre occorre specificare che il numero del passaporto per animali da compagnia si riferisce al passaporto estero utilizzato per importare l'animale.	e. numero del passaporto per animali da compagnia estero f. data di importazione del cane g. data di vaccinazione antirabbica
Art. 17d e 17e	Siamo fermamente contrari a che le notifiche siano fatte all'ufficio competente del cantone e che il medesimo ufficio debba registrare i dati nella banca dati sui cani. Riteniamo che questi compiti debbano essere assunti, come lo erano in passato, dalla banca dati sui cani. Il nostro Cantone non accetta di assumere ulteriori oneri in questo senso.	Art. 17d 1 Chi vede..... è tenuto a notificarlo alla banca dati sui cani entro 10 giorni. Art. 17e La banca dati sui cani registra .....

#### 4 Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

##### Osservazioni generali

Salutiamo favorevolmente le modifiche apportate, soprattutto per quanto riguarda l'obbligo di un esame alla fine di una formazione in base all'art. 197.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 39	Vedi commenti agli artt. 103-108 OPAn.	

#### 5 Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

##### Osservazioni generali

Salutiamo positivamente le modifiche proposte e non abbiamo commenti in merito.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)

#### 6 Ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione

##### Osservazioni generali

Salutiamo positivamente le modifiche proposte.

Lo studio citato nel rapporto esplicativo mette in evidenza che per i bufali, la lunghezza utile del proiettile dovrebbe essere di almeno 13 cm. Vi invitiamo a modificare il testo appena saranno disponibili sul mercato pistole a proiettile captivo di lunghezza adeguata.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Allegato 1, cfr. 2.5 b.	In analogia alle modifiche apportate all'allegato 6 cf. 1.4 occorre differenziare anche in allegato 1 tra bovini fino a 800 kg e bovini sopra gli 800 kg e i bufali.	